



## **MEMORANDUM D'INTESA**

**TRA**

### **LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL CANADA CONCERNENTE IL PROGRAMMA VACANZA-LAVORO**

**IL LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E CANADA**, qui di seguito denominati **i Partecipanti**”,

**DESIDEROSI** di promuovere strette relazioni tra di loro;

**INTENDENDO** promuovere e facilitare l'accesso alle opportunità che consentono ai giovani di acquisire una migliore conoscenza della lingua, della cultura e della società dell'altro Partecipante attraverso i viaggi, il lavoro e l'esperienza di vita all'estero;

**INTENDENDO** assicurare la reciprocità, garantendo che i sammarinesi e cittadini canadesi beneficino in egual misura dell'applicazione del presente Memorandum d'Intesa (MOU), così come del tipo e della qualità delle opportunità offerte;

**HANNO RAGGIUNTO** la seguente intesa:

#### **1. SCOPO**

Lo scopo del presente MOU è il seguente:

- (a) definire i cittadini sammarinesi e i cittadini canadesi che possono beneficiare della sua applicazione;
- (b) semplificare e agevolare le procedure amministrative applicabili allorché i cittadini di un Partecipante intendano entrare, soggiornare, viaggiare e lavorare temporaneamente nel paese dell'altro Partecipante;
- (c) garantire che le condizioni siano reciproche in modo che i cittadini dei Partecipanti beneficino in egual misura dell'applicazione del presente MOU;
- (d) impegnare i Partecipanti alla continua collaborazione e condivisione delle informazioni al fine di applicare con successo il presente MOU.

#### **2. CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE PER CITTADINI AMMISSIBILI**

I Partecipanti considereranno come ammissibili a beneficiare dell'applicazione del presente MOU i cittadini sammarinesi e i cittadini canadesi che intendono viaggiare nel Paese ospitante e ottenere un impiego temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie.

### **3. REQUISITI DI IDONEITÀ**

- (a) I Partecipanti considereranno come qualificati a beneficiare dell'applicazione del presente MOU i cittadini sammarinesi e i cittadini canadesi ammissibili, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
  - (i) presentare una richiesta completa individuale al Partecipante ospitante;
  - (ii) essere cittadini sammarinesi o cittadini canadesi in possesso di un passaporto sammarinese o canadese con una data di validità superiore al periodo previsto di soggiorno nel paese ospitante ai sensi del presente MOU;
  - (iii) essere di età compresa tra i 18 e i 35 anni (entrambi inclusi) alla data di ricevimento della loro richiesta da parte del Partecipante ospitante;
  - (iv) pagare la tariffa applicabile;
  - (v) essere in possesso di un biglietto di ritorno prima di arrivare nel paese ospitante o sufficienti risorse finanziarie per acquistare tale biglietto;
  - (vi) disporre di risorse finanziarie sufficienti e ragionevoli per coprire le spese necessarie all'inizio del loro soggiorno nel paese ospitante;
  - (vii) stipulare un'assicurazione sanitaria, comprendente l'ospedalizzazione e il rimpatrio, per tutto il periodo autorizzato di soggiorno prima di arrivare nel paese ospitante;
  - (viii) fornire la conferma che la loro intenzione è quella di viaggiare nel paese ospitante e lavorare temporaneamente per integrare le loro risorse finanziarie;
  - (ix) soddisfare eventuali altri requisiti pertinenti della legislazione e della normativa sammarinese e canadese.
- (b) Resta inteso tra i Partecipanti che le persone a carico che accompagnano i cittadini canadesi e i cittadini sammarinesi qualificati sono esclusi dall'applicazione del presente MOU e dovranno ottenere un proprio status giuridico per l'ingresso e il soggiorno in Canada e a San Marino.

### **4. DURATA DELLA PARTECIPAZIONE PER I CITTADINI AMMISSIBILI**

- (a) Il periodo autorizzato di soggiorno non eccederà i dodici (12) mesi.
- (b) I Partecipanti permetteranno ai cittadini canadesi ed ai cittadini sammarinesi qualificati di beneficiare dall'applicazione del presente MOU per un massimo di due (2) soggiorni.
- (c) Resta inteso tra i Partecipanti che per ogni soggiorno dovrà essere presentata una richiesta separata.

## 5. RILASCIO DEI DOCUMENTI

- (a) Ciascun Partecipante si adopererà per facilitare le procedure attraverso le quali i cittadini sammarinesi e i cittadini canadesi qualificati possono entrare e rimanere temporaneamente nel loro territorio.
- (b) Fatti salvi l'interesse pubblico, l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la legislazione e la normativa in materia di immigrazione e la salute pubblica, i funzionari canadesi:
  - (i) Rilasceranno ai cittadini sammarinesi qualificati una lettera di presentazione e, se del caso, un visto di soggiorno temporaneo. Se richiesto dalla normativa, i funzionari canadesi rilasceranno un'Autorizzazione di Viaggio elettronica (eTA). Resta inteso tra i Partecipanti che detta lettera di presentazione: faciliterà il rilascio di un permesso di lavoro all'arrivo di un cittadino sammarinese qualificato presso un punto di ingresso canadese, sarà valida per un massimo di dodici (12) mesi, indicherà il periodo autorizzato di soggiorno, specificherà il motivo del soggiorno e verrà rilasciata dai funzionari canadesi ai quali viene presentata la richiesta a norma del paragrafo 2; e
  - (ii) Rilasceranno ai cittadini sammarinesi qualificati in possesso di una lettera di presentazione valida, al loro arrivo in Canada, un permesso di lavoro valido per tutto il periodo autorizzato di soggiorno, a condizione che soddisfino tutte le pertinenti leggi e normative canadesi in materia di immigrazione. I funzionari canadesi mantengono il potere discrezionale di imporre condizioni quando rilasciano un permesso di lavoro.
- (c) Fatti salvi l'interesse pubblico, l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la legislazione e la normativa in materia di immigrazione e la salute pubblica, la Repubblica di San Marino:

rilascerà ai cittadini canadesi qualificati, in possesso di un Visto Working Holiday valido, o equivalente, rilasciato da un paese Schengen, una lettera di presentazione. Resta inteso tra i Partecipanti che detta lettera di presentazione faciliterà il rilascio di un permesso di soggiorno valido per il periodo di soggiorno autorizzato e di un permesso di lavoro che autorizzerà l'impiego per un massimo di dodici (12) mesi all'arrivo di un cittadino canadese qualificato a San Marino. Resta inteso tra i Partecipanti che il cittadino canadese qualificato non lavorerà per lo stesso datore di lavoro per più di sei (6) mesi. La lettera di presentazione sarà valida per un massimo di dodici (12) mesi, indicherà il periodo autorizzato di soggiorno, specificherà il motivo del soggiorno e verrà rilasciata dai funzionari sammarinesi ai quali viene presentata la richiesta a norma del paragrafo 2.

## **6. DISPOSIZIONI GENERALI**

- (a) Resta inteso tra i Partecipanti che i cittadini sammarinesi e i cittadini canadesi qualificati che beneficiano dell'applicazione del presente MOU sono soggetti alle leggi e alle normative del Partecipante ospitante, soprattutto per quanto riguarda gli standard occupazionali, compresi salari, condizioni di lavoro, prestazioni assicurative occupazionali e salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Nel caso del Canada, le leggi e le normative in materia di standard occupazionali ricadono in primo luogo sotto la giurisdizione delle province e dei territori.
- (b) I Partecipanti svilupperanno standard di servizi che diano priorità all'integrità dei programmi e all'erogazione di programmi basata sui servizi al cliente. Ciò include elaborare le richieste entro un lasso di tempo ragionevole, fornire un facile accesso alle informazioni e ai requisiti relativi al programma e comunicare tempestivamente con i candidati.

## **7. APPLICAZIONE DEL MOU E CONSULTAZIONI**

- (a) I Partecipanti negozieranno e determineranno, su base annuale e attraverso scambi scritti, il numero massimo di cittadini sammarinesi e cittadini canadesi che saranno autorizzati a beneficiare dell'applicazione del presente MOU.
- (b) I Partecipanti si notificheranno reciprocamente attraverso scambi scritti tutte le procedure amministrative e le condizioni, inclusi i requisiti finanziari di cui al comma 3 (a) (vi), relativi all'attuazione del presente MOU.
- (c) Dalla data in cui il presente MOU entra in vigore fino al momento in cui il MOU termina, i Partecipanti registreranno e si scambieranno statistiche sul numero di cittadini sammarinesi e di cittadini canadesi che beneficiano del presente MOU per ogni anno contingente. Queste statistiche verranno fornite in modo tempestivo su base annuale e su richiesta.
- (d) I Partecipanti promuoveranno, in modo autonomo o in collaborazione, tra i cittadini sammarinesi e canadesi le opportunità offerte loro ai sensi del presente MOU.
- (e) I Partecipanti risolveranno eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente MOU mediante consultazioni.
- (f) I Partecipanti si notificheranno immediatamente la loro preoccupazione nel caso in cui diventi evidente un abuso del programma e lavoreranno insieme per risolvere il problema.

## **8. STATUS DEL MOU**

Il presente MOU non è giuridicamente vincolante.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

- (a) Il presente MOU entrerà in vigore alla data dell'ultima firma da parte dei Partecipanti.

- (b) I Partecipanti possono emendare il presente MOU per mutuo consenso.
- (c) Ciascun Partecipante può in qualsiasi momento denunciare il presente MOU o sospendere temporaneamente in toto o in parte la sua applicazione dando all'altro Partecipante un preavviso di 30 giorni per iscritto a questo scopo.
- (d) Resta inteso tra i Partecipanti che la denuncia o la sospensione del presente MOU non influirà sui cittadini sammarinesi e sui cittadini canadesi in possesso di una valida lettera di presentazione ai sensi del comma 4, o che sono già stati ammessi in base alle disposizioni del presente MOU.

**FIRMATO** in duplice copia a \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ 2016,  
nelle lingue inglese, francese e italiana, ciascuna versione facente ugualmente fede.

---

**PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

---

**PER IL CANADA**